

CAMERA DEI DEPUTATI N. 630

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BATTAGLIA PIETRO, BARUFFI, BIANCHINI, CURSI, CARELLI, CASATI, FIORI, FERRARI WILMO, GOTTARDO, LIA, NAPOLI, PERRONE, RUSSO FERDINANDO, RIGHI, SARETTA, RINALDI, SINESIO, VOLPONI, VITI, ZANIBONI

Presentata l'8 luglio 1987

Modifiche e integrazioni alle norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ordinamento giuridico italiano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si inquadra nella più vasta prospettiva costituita dal complesso degli interventi pubblici, diretti a realizzare la sicurezza sociale in conformità alle linee direttrici precisate dagli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione, che affermano la tutela del lavoro in tutte le sue forme, l'adeguatezza delle prestazioni alle esigenze di vita dei lavoratori, il principio di eguaglianza delle situazioni.

Questi elementi hanno trovato spazio nell'evoluzione normativa successiva alla Costituzione e particolarmente nell'elaborazione del testo unico dell'assicurazione sugli infortuni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1965, n. 1124, il quale ha rappresentato la sintesi di quella pluriennale evoluzione legislativa e ha confermato i principi fondamentali della assicurazione.

Nel corso degli anni successivi le conquiste scientifiche, i mutamenti delle tecnologie e dei metodi di lavoro, oltre all'incidenza di specifici processi riformatori in tema di sanità, assistenza e assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia hanno comportato una serie di modifiche e integrazioni al testo unico del 1965. Basti ricordare per tutte la «miniriforma» varata con legge n. 251 del 1982 con la quale si è tentato di dare risposta alle legittime istanze che da tempo venivano avanzate dai rappresentanti del mondo del lavoro, da politici e dagli stessi soggetti tutelati.

Oggi, a distanza di oltre un anno dalla approvazione di quel provvedimento legislativo, ulteriori e urgenti problemi chiedono di essere affrontati e risolti, primo fra tutti quello dell'indennizzabilità delle tecnopatie non comprese nella lista attualmente in vigore.

Problema non nuovo dal momento che già aveva formato oggetto, nella passata legislatura, della proposta di legge n. 3718 della Camera che prevedeva una serie di strumenti atti a permettere un aggiornamento delle malattie professionali di cui al testo unico del 1965, modificate nel 1975 con decreto del Presidente della Repubblica n. 482.

Il progressivo processo di industrializzazione del nostro paese, l'utilizzazione di nuove sostanze, la scoperta di nuovi materiali, l'impegno di nuovi campi energetici hanno, infatti, posto in modo perentorio non solo l'urgenza della revisione della lista delle malattie professionali, ma soprattutto la necessità di una modifica all'attuale sistema di aggiornamento delle tabelle delle tecnopatie. La normativa attuale prevede che le tabelle possano essere modificate o integrate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Essa non fornisce né garanzie di tempestività né garanzie di adeguamento alla continua evoluzione delle condizioni tecnologiche e di lavoro, basti pensare che dal 1965 ad oggi è stato possibile effettuare un solo aggiornamento delle tabelle in questione, nel 1975, con il già citato decreto del Presidente della Repubblica (vedi le tabelle A, B, C e D allegate alla presente relazione); si rende, dunque, necessario provvedere all'approvazione di nuove procedure.

A tale scopo la presente proposta di legge prevede un sistema di denunce, da parte del medico all'Ispettorato del lavoro e all'INAIL, di quelle malattie che, pur non essendo tabellate, possono essere ritenute di origine professionale.

L'istituto assicuratore, nel termine di sei mesi, deve provvedere all'istruttoria

delle denunce e alla trasmissione degli atti ad una commissione tecnica per le modifiche e le integrazioni da apportare alle tabelle delle malattie professionali, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La predetta commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta di esperti, ha tempo diciotto mesi, dal ricevimento della documentazione trasmessagli dall'INAIL, per esprimere un parere di merito sulle nuove malattie segnalate e proporre il loro inserimento nella tabella delle tecnopatie tutelate.

Per l'emanazione del decreto ministeriale di modifica o integrazione è stato, infine, previsto un termine massimo di tre mesi dal parere espresso dalla commissione.

L'introduzione nelle tabelle di nuove malattie professionali conferisce il diritto all'indennizzo a decorrere dalla data di denuncia della tecnopatia all'istituto assicuratore.

Oltre al problema delle malattie professionali, altre norme in tema di assicurazione sugli infortuni richiedono un intervento legislativo volto a migliorarne la comprensione e l'applicabilità.

È questo il caso dell'articolo 5 con il quale si propone l'interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 307 del 1977, convertito in legge n. 500 del 1977 e relativo alla proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni contributive nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel maggio 1976, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, onde permettere, per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978, l'estensione dello sgravio contributivo ai titolari delle aziende artigiane.

Ciò anche al fine di evitare una disparità di trattamento sia nell'ambito della stessa azienda artigiana, tra premi dovuti per i dipendenti e premi dovuti per il titolare e i familiari coadiuvanti, sia tra aziende artigiane e non, in quanto solo queste ultime verrebbero totalmente eso-

nerate dal pagamento dei premi, pur versando in eguali situazioni oggettive.

L'articolo 6 prevede l'adeguamento periodico, mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delle misure dei soprappremi di rateazione dovuti dai datori di lavoro per il frazionamento semestrale o trimestrale del premio anticipato.

Un tale adeguamento ha lo scopo di correggere eventuali sperequazioni di trattamento esistenti tra i datori di lavoro che, pur se a titoli diversi, effettuano di fatto i versamenti del premio alle stesse scadenze, tenuto conto che anche il tasso di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di

forme di previdenza e assistenza obbligatorie è modificato periodicamente con decreto ministeriale.

Infine, l'articolo 7 stabilisce l'aumento delle aliquote contributive relative all'assicurazione infortuni dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e degli apprendisti occupati in imprese non artigiane nonché il loro adeguamento periodico con la stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti previsti per le pensioni con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

L'aliquota proposta scaturisce dalle risultanze statistico-contabili dei dati di gestione dei settori interessati e rappresenta la misura contributiva adeguata agli oneri di assicurazione proiettata anche in un prossimo futuro.

TABELLA A.

TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA
(Allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
1) Malattie causate da piombo, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo, leghe e composti	Due anni. In caso di nefrite; quattro anni.
2) Malattie causate da mercurio, amalgame e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del mercurio, amalgame e composti.	Due anni
3) Malattie causate da fosforo e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del fosforo e composti.	Tre anni.
4) Malattie causate da arsenico e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico e composti.	Un anno.
5) Malattie causate da cromo e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo e composti.	Un anno. In caso di manifestazioni neo-plastiche: dieci anni.
6) Malattie causate da berillio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del berillio, leghe e composti.	Due anni.
7) Malattie causate da cadmio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del cadmio, leghe e composti.	Un anno.
8) Malattie causate da vanadio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del vanadio, leghe e composti.	Un anno.
9) Malattie causate da nichel e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del nichel e composti.	Un anno. In caso di manifestazioni neo-plastiche polmonari; dieci anni.
10) Malattie causate da manganese, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del manganese, leghe e composti.	Due anni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
11) Malattie causate da bromo, cloro, fluoro, jodio e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del bromo, cloro, fluoro, jodio e composti.	Un anno.
12) Malattie causate da acido nitrico e gas nitroso, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido nitrico e di gas nitrosi.	Un anno.
13) Malattie causate da anidride solforosa, acido solforico, idrogeno solforato, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'anidride solforosa, dell'acido solforico e dell'idrogeno solforato.	Un anno.
14) Malattie causate da acido cianidrico e composti del cianogeno, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido cianidrico e dei composti del cianogeno.	Sei mesi
15) Malattie causate da glicoli, nitroglicerina e derivati, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione di glicoli, nitroglicerina e derivati.	Un anno.
16) Malattie causate da ossido di carbonio, con le loro conseguenze dirette.	<p>a) Lavori inerenti alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio;</p> <p>b) produzione di carbone da legna;</p> <p>c) condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine e degli apparecchi a combustione in genere;</p> <p>d) seconda lavorazione del vetro;</p> <p>e) lavori di saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico e con fiamma ossidrica e ossiacetilenica;</p> <p>f) prova dei motori a combustione interna e a scoppio e dei veicoli mossi con tali mezzi.</p>	Sei mesi.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
17) Malattie causate da cloruro di carbonile (fosgene), con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di carbonile.	Sei mesi.
18) Malattie causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro di carbonio.	Un anno.
19) Malattie causate da piombo tetraetile, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo-tetraetile.	Un anno.
20) Malattie causate da etere di petrolio e da benzina, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'etere di petrolio e della benzina.	Un anno.
21) Malattie causate da idrocarburi benzenici (benzolo, toluolo, xilolo e omologhi), con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi benzenici e degli omologhi.	Un anno.
22) Malattie causate da fenoli, tiofenoli e cresoli, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei fenoli, tiofenoli e cresoli.	Un anno.
23) Malattie causate da derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli.	Un anno. In caso di manifestazioni neo-plastiche: dieci anni.
24) Malattie causate da derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici, e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli.	Un anno.
25) Malattie causate da naftalina ed omologhi, naftoli e naftolamine, derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina ed omologhi, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione della naftalina ed omologhi, naftoli o naftilamine, derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina ed omologhi.	Un anno. In caso di manifestazioni neo-plastiche: dieci anni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
26) Malattie causate da derivati alogenati degli idrocarburi alifatici (tetracloretano, esacloretano, triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene, tricloroetilene, cloruro di etile, cloruro di metile, bromuro di metile, ioduro di metile), con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.	Un anno.
27) Malattie causate da acetone e derivati alogenati, acido acetico, anidride acetica, cloruro di acetile, acetilacetone, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido acetico, dell'anidride acetica, del cloruro di acetile, dell'acetilacetone.	Un anno.
28) Malattie causate da acetato di amile, di butile e di propile, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acetato di amile, di butile e di propile.	Un anno.
29) Malattie causate da alcool amilico e da alcool metilico, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'alcool amilico e dell'alcool metilico.	Un anno.
30) Malattie causate da eteri (ossido di etilene, diossano, etere etilico), con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione degli eteri.	Un anno.
31) Malattie causate da piridina, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione della piridina.	Un anno.
32) Malattie causate da acridina, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acridina.	Un anno.
33) Malattie causate da aldeide formica e acido formico, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'aldeide formica e dell'acido formico.	Un anno.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
34) Malattie causate da radio, raggi X e sostanze radioattive, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del radio, dei raggi X e di sostanze radioattive.	Dieci anni.
35) Malattie della pelle causate da sostanze non considerate in altre voci: a) catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, pece, paraffina; b) cemento, calce; c) resine naturali e artificiali, gomme, olio di lino, trementina, lacche e vernici; d) alcalici caustici; e) cloruro di sodio nelle saline; f) conchiglie, coralli e madreperla.	Lavorazioni che espongono all'azione delle sostanze a fianco indicate.	Due mesi. In caso di manifestazioni neo-plastiche: dieci anni.
36) Malattie osteoarticolari e angioneurotiche causate da vibrazioni di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.	Lavori nei quali si impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.	Due anni.
37) Malattie causate da lavoro in aria compressa.	Lavori subacquei.	Un anno. In caso di manifestazioni artritiche: cinque anni.
38) Sordità da rumori.	a) Lavoro dei calderai; b) ribaditura dei bulloni; c) battitura e foratura delle lamiere con punzoni; d) prove dei motori a scoppio; e) produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli; f) condotta di aeromobili; g) fabbricazione di chiodi; h) lavoro dei telai.	Un anno (1).

(1) Elevato a 2 anni dalla L. 17-2-1968, n. 98 (G.U. n. 60 del 5-3-1968).

Segue: TABELLA A.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
39) Cataratta da energie rag- gianti.	Fusioni del vetro e dei metalli: lavorazioni su masse incande- scenti.	Tre anni.
40) Anchilostomiasi con le sue conseguenze dirette.	Lavori nelle miniere, nelle cave di argille o sotto terra, nelle gallerie, nelle fornaci di lateri- zi.	Un anno.

TABELLA B.

TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA
(Allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
1) Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette.	Lavoro in terreni irrigui o argillosi.	Un anno.
2) Malattie causate da arsenico e composti, con le loro conseguenze dirette.	Manipolazione e impiego come parassitocida delle piante e dei prodotti agricoli.	Un anno.
3) Malattie causate da composti del mercurio, con le loro conseguenze dirette.	Idem	Un anno.
4) Malattie causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette.	Idem	Un anno.
5) Malattie causate da fosforo e composti, con le loro conseguenze dirette.	Idem	Tre anni.
6) Malattie causate da derivati clorurati degli idrocarburi, con le loro conseguenze dirette.	Idem	Un anno.
7) Malattie causate da fenoli e creosoli, con le loro conseguenze dirette.	Idem	Un anno.

TABELLA C.

NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA
(Approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482)

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
1) Malattie causate da piombo, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo, leghe e composti.	4 anni. 18 mesi per malattie causate dai composti organici del piombo. In caso di nefrite: 8 anni.
2) Malattie causate da mercurio, amalgame e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del mercurio, amalgame e composti.	4 anni.
3) Malattie causate da fosforo e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del fosforo e composti.	6 anni.
4) Malattie causate da arsenico, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico, leghe e composti.	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni.
5) Malattie causate da cromo, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo, leghe e composti.	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche polmonari: 30 anni.
6) Malattie causate da berillio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del berillio, leghe e composti.	4 anni.
7) Malattie causate da cadmio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del cadmio, leghe e composti.	3 anni.
8) Malattie causate da vanadio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del vanadio, leghe e composti.	3 anni.
9) Malattie causate da nichelico, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del nichelico, leghe e composti.	3 anni. 18 mesi per le malattie causate dal nichelcarbonile. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni.
10) Malattie causate da manganese, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del manganese, leghe e composti.	4 anni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
11) Malattie causate da bromo, cloro, fluoro, iodio e composti, con le loro conseguenze dirette (1).	Lavorazioni che espongono all'azione del bromo, cloro, fluoro, iodio e composti.	3 anni
12) Malattie causate da acido nitrico, ossidi di azoto, ammoniaca, con le loro conseguenze dirette (1).	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido nitrico, ossidi di azoto e dell'ammoniaca.	3 anni.
13) Malattie causate da anidride solforosa, acido solforico, idrogeno solforato, con le loro conseguenze dirette (1).	Lavorazioni che espongono all'azione dell'anidride solforosa, dell'acido solforico, dell'idrogeno solforato.	3 anni.
14) Malattie causate da tallio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del tallio, leghe e composti.	3 anni
15) Malattie causate da antimonio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti.	3 anni
16) Malattie causate da osmio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'osmio, leghe e composti.	3 anni.
17) Malattie causate da selenio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del selenio, leghe e composti.	3 anni.
18) Malattie causate da rame, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del rame, leghe e composti.	3 anni.
19) Malattie causate da stagno, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dello stagno, leghe e composti.	3 anni.
20) Malattie causate da zinco, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dello zinco, leghe e composti.	3 anni.
21) Malattie causate da derivati dall'acido carbonico e tiocarbonico, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido carbonico e tiocarbonico.	3 anni.
22) Malattie causate da solfuri di bario, calcio e sodio, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei solfuri di bario, calcio e sodio.	3 anni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
23) Malattie causate da ozono e le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dell'ozono.	3 anni.
24) Malattie causate da acido cianidrico, cianuri e composti del cianogeno, acido isocianico e suoi esteri, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido cianidrico, dei cianuri e dei composti del cianogeno, dell'acido isocianico e suoi esteri.	18 mesi.
25) Malattie causate da alcoli, glicoli e derivati, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione degli alcoli, glicoli e loro derivati.	3 anni.
26) Malattie causate da ossido di carbonio, con le loro conseguenze dirette.	<p>a) Lavorazioni inerenti alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio;</p> <p>b) produzione di carbone da legna;</p> <p>c) condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine e degli apparecchi a combustione in genere;</p> <p>d) seconda lavorazione del vetro;</p> <p>e) lavori di saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico e con fiamma ossidrica o ossiacetilenica;</p> <p>f) prova dei motori a combustione interna ed a scoppio e dei veicoli mossi con tali mezzi.</p>	18 mesi.
27) Malattie causate da cloruro di carbonile (fosgene), con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di carbonile.	18 mesi.
28) Malattie causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro di carbonio.	3 anni.
29) Malattie causate da idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici.	3 anni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
30) Malattie causate da idrocarburi aromatici, saturi e non saturi, a nuclei aromatici condensati e non condensati e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi aromatici saturi e non saturi, a nuclei aromatici condensati e non condensati.	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni.
31) Malattie causate da nitroderivati alifatici, esteri dell'acido nitrico e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei nitroderivati alifatici, esteri dell'acido nitrico.	3 anni.
32) Malattie causate da chinoni e derivati.	Lavorazioni che espongono all'azione dei chinoni e derivati.	3 anni.
33) Malattie causate da fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli e loro omologhi e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli e loro omologhi.	3 anni.
34) Malattie causate da amine alifatiche ed aromatiche (primarie, secondarie e terziarie ed eterocicliche) e da idrazine aromatiche e da loro derivati, alogenati, fenolici, nitrosi e nitrati e solfonati e loro conseguenze dirette (1).	Lavorazioni che espongono all'azione delle amine alifatiche ed aromatiche (primarie, secondarie e terziarie ed eterocicliche) e da idrazine aromatiche e da loro derivati, alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati e loro derivati.	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni.
35) Malattie causate da derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi aromatici, saturi e non saturi, a nuclei aromatici condensati e non condensati dei fenoli, tiofenoli e naftoli e loro omologhi.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi aromatici, saturi e non saturi, a nuclei aromatici condensati e non condensati, dei fenoli, tiofenoli e naftoli e loro omologhi.	3 anni.
36) Malattie causate dal cloruro di vinile e dagli altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di vinile e degli altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici.	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni.
37) Malattie causate da chetoni e derivati alogenati e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei chetoni e derivati alogenati.	3 anni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
38) Malattie causate da eteri ed esteri e loro derivati alogenati e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione degli eteri ed esteri e loro derivati alogenati.	3 anni.
39) Malattie causate da aldeidi saturi e non saturi, acidi organici, saturi e non saturi, tioacidi, anidridi e loro derivati alogenati e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione delle aldeidi saturi e non saturi, degli acidi organici saturi e non saturi, tioacidi, anidridi e i loro derivati alogenati.	3 anni.
40) Malattie causate da radiazioni ionizzanti, da laser, da onde elettromagnetiche e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione delle radiazioni ionizzanti, da laser, da onde elettromagnetiche.	30 anni.
41) Malattie cutanee provocate nell'ambiente di lavoro da sostanze non considerate in altre voci: catrame, bitume, fuliggine, pece, antracene, paraffina grezza, olii minerali e composti, prodotti e residui di dette sostanze, cemento, calce, resine naturali ed artificiali, gomme, olii di lino, trementina, lacche, vernici, alcali caustici, cloruro di sodio, conchiglie, coralli, madreperle, antibiotici, sulfamidici, legni esotici (tek, Kambala, noce mansonia), persolfato di ammonio, gomma arabica, detersivi, coprolattame, acido tannico.	Lavorazioni che espongono all'azione delle sostanze a fianco indicate.	6 mesi. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni.
42) Malattie osteoarticolari e angioneurotiche causate da vibrazioni meccaniche prodotte da strumenti di lavoro e loro conseguenze dirette.	Lavori nei quali si impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile, macchine ribattitrici, macchine rigasuole e rigatocchi, motoseghe portatili.	6 anni.
43) Malattie causate da lavoro in aria compressa.	Lavori in aria compressa.	3 anni. In caso di manifestazioni artritiche: 10 anni.
44) Ipoacusia e sordità da rumori.	a) lavori dei calderai; b) ribattitura dei bulloni; c) battitura e foratura delle lamiere con punzoni; d) prove dei motori a scoppio;	4 anni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
	<p><i>e)</i> produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli;</p> <p><i>f)</i> condotta di aereomobili;</p> <p><i>g)</i> fabbricazione di chiodi;</p> <p><i>h)</i> lavoro dei telai;</p> <p><i>t)</i> taglio di lastre e blocchi di marmo con dischi di acciaio a corona diamantata;</p> <p><i>l)</i> lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa;</p> <p><i>m)</i> lavorazioni di produzione degli acciai ai forni ad arco e ad induzione;</p> <p><i>n)</i> lavorazioni con impiego di seghe per metalli;</p> <p><i>o)</i> prova dei dispositivi di segnalazione acustica;</p> <p><i>p)</i> lavorazione meccanica del legno con impiego di:</p> <p>1) seghe circolari;</p> <p>2) piallatrici;</p> <p>3) toupies;</p> <p><i>q)</i> fucinatura nelle fonderie;</p> <p><i>r)</i> fabbricazione delle falci;</p> <p><i>s)</i> lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa;</p> <p><i>t)</i> lavori svolti all'interno delle navi (in allestimento ed in riparazione):</p> <p>1) lavorazioni rumorose come rottura delle lamiere, battitura dei bulloni, ecc.;</p> <p>2) lavori di verniciatura;</p> <p><i>u)</i> tranciatura dei metalli;</p> <p><i>v)</i> lavori di spray con torce al plasma;</p> <p><i>x)</i> prova delle armi da fuoco automatiche;</p> <p><i>z)</i> prova dei motori a reazione.</p>	
45) Cataratte da energie ragianti.	Fusione del vetro e dei metalli; lavorazioni su masse incandescenti.	6 anni.
46) Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette.	Lavori nelle miniere, nelle cave di argilla e sottoterra, nelle gallerie, nelle fornaci di laterizi.	3 anni.
47) Broncopneumopatie da inalazioni di silicati o di calcare, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono alla inalazione di silicati o di calcare.	20 anni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
48) Broncopneumopatie da inalazioni di polveri o di esalazioni di alluminio, polveri di metalli duri, polveri di scorie Thomas, polveri di legni esotici, polveri di cotone, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono alla inalazione di polveri o di esalazioni di alluminio, polveri di metalli duri, polveri di scorie Thomas, polveri di legni esotici, polveri di cotone	3 anni. In caso di asma bronchiale: 18 mesi.
49) Broncopneumopatie da inalazioni delle seguenti sostanze non considerate in altre voci: antibiotici, farina di frumento, gomma arabica, isocianati, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono alla inalazione di antibiotici, farina di frumento, gomma arabica, isocianati.	3 anni. In caso di asma bronchiale: 18 mesi.

TABELLA D.

NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA
(Approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482)

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
1) Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette	Lavoro in terreni irrigui e argillosi.	3 anni.
2) Malattie causate da arsenico e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione di arsenico e composti impiegati in agricoltura.	3 anni.
3) Malattie causate da composti del mercurio, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti del mercurio impiegati in agricoltura.	3 anni.
4) Malattie causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione di solfuro di carbonio impiegato in agricoltura.	3 anni.
5) Malattie causate da fosforo e composti con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del fosforo e composti impiegati in agricoltura.	3 anni.
6) Malattie causate da derivati clorurati e bromurati degli idrocarburi, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati clorurati e bromurati degli idrocarburi impiegati in agricoltura.	3 anni.
7) Malattie causate da derivati del benzolo, dei fenoli, dei cresoli, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del benzolo, dei fenoli, dei cresoli impiegati in agricoltura.	3 anni.
8) Malattie causate da composti del rame, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti del rame impiegati in agricoltura.	3 anni.
9) Malattie causate dai derivati dell'acido carbonico e dell'acido tiocarbonico, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido carbonico e dell'acido tiocarbonico impiegati in agricoltura.	3 anni.
10) Malattie causate da polisolfuri di bario, di calcio, di sodio, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei polisolfuri di bario, di calcio, di sodio, impiegati in agricoltura.	3 anni.
11) Malattie causate da composti organici dello stagno, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti organici dello stagno impiegati in agricoltura.	3 anni.
12) Malattie causate dai derivati degli ariisolfoni, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati degli ariisolfoni impiegati in agricoltura.	3 anni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA D.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
13) Malattie causate dai derivati del tricloroetano. con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del tricloroetano impiegati in agricoltura.	3 anni
14) Malattie causate dai derivati dell'acido fenossiacetico, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido fenossiacetico impiegati in agricoltura.	3 anni.
15) Malattie causate dai derivati dell'acido ftalico e della ftalimide, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido ftalico e della ftalimide impiegati in agricoltura.	3 anni.
16) Malattie causate dai derivati della triazina, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati della triazina impiegati in agricoltura.	3 anni.
17) Malattie causate dai derivati del fenantrene, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del fenantrene impiegati in agricoltura.	3 anni.
18) Malattie causate dai derivati del dipiridile, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del dipiridile impiegati in agricoltura.	3 anni.
19) Malattie causate dai derivati clorurati dell'acido benzoico, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati clorurati dell'acido benzoico impiegati in agricoltura.	3 anni.
20) Malattie causate da acido nitrico, ossidi di azoto ed ammoniaca.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido nitrico, degli ossidi di azoto e della ammoniaca impiegati in agricoltura.	3 anni.
21) Broncopneumopatie causate da agenti e sostanze non comprese in altre voci: — derivati dermici ed escrementi di animali; — polveri di cereali; — polveri di fieno; — miceti.	Lavorazioni che espongono alla inalazione degli agenti e sostanze a fianco indicati.	3 anni. In caso di asma bronchiale: 18 mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nell'allegata tabella n. 4, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'articolo 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 3-bis.

2. Il decreto di modifica o integrazione deve essere emanato entro tre mesi dal parere espresso dalla commissione di cui all'articolo 3-bis.

3. L'introduzione nella tabella di nuove malattie professionali conferisce il diritto all'indennizzo a decorrere dalla data della denuncia all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

4. Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni nell'industria ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza

sociale una commissione tecnica con il compito di esaminare le modifiche e le integrazioni da apportare alle tabelle delle malattie professionali.

2. La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per delega, da un sottosegretario di Stato ed è composta dai seguenti membri:

a) il dirigente generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) il dirigente generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

c) l'ispettore generale capo dell'Ispettorato generale degli affari economici del Ministero del tesoro;

d) il capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

e) due esperti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelti nel ruolo dei dirigenti;

f) tre esperti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

g) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

h) due esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione, scelti tra i professori universitari di medicina del lavoro;

i) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale;

l) tre esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

3. Per ognuno dei membri predetti deve essere nominato un supplente.

4. La commissione è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, dura in carica tre anni e può essere confermata.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della carriera direttiva

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la commissione ha facoltà di acquisire il parere di organismi e di esperti esterni.

7. Le spese per il funzionamento della commissione, compresi i rimborsi spese ed i gettoni di presenza ai componenti — che vengono determinati con il decreto di nomina — sono a carico del fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del presente decreto, così come sostituito dall'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248 ».

ART. 3.

1. L'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« ART. 139. — 1. È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esigenza, la denuncia, entro trenta giorni, all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle malattie ritenute di origine professionale non comprese nelle tabelle.

2. L'istituto assicuratore, nel termine di 6 mesi, provvede all'istruttoria della predetta denuncia e alla trasmissione dei relativi atti alla commissione di cui all'articolo 3-bis, rendendo altresì noto il numero delle eventuali domande di indennizzo presentate. Detta commissione deve esprimere parere entro diciotto mesi dalla trasmissione degli atti.

3. I contravventori alle disposizioni del primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

4. Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, l'ammenda è da lire 400.000 a lire 1.000.000 ».

ART. 4.

1. L'articolo 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« ART. 211. — 1. L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegata n. 5, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste negli articoli 206, 207 e 208. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 3-bis.

2. Il decreto di modifica o integrazione deve essere emanato entro tre mesi dal parere espresso dalla predetta commissione.

3. L'introduzione nella tabella di nuove malattie professionali conferisce il diritto all'indennizzo a decorrere dalla data della denuncia della malattia all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

4. Per le malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

ART. 5.

1. Le provvidenze previste dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1977, n. 500, si intendono applicabili, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, anche ai lavoratori autonomi.

ART. 6.

1. Le misure dei soprappremi possono essere adeguate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto assicuratore, tenendo conto del tasso di interesse per le rateazioni e i differimenti dei debiti contributivi in vigore al 30 giugno dell'anno precedente a quello di decorrenza della variazione.

ART. 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'aliquota del contributo stabilito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, relativa alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è fissata al due per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 la quota del contributo settimanale, dovuto ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è fissata in lire 3.180.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 la predetta quota contributiva varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.